

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS.N.267/2000  
E PATTO PARASOCIALE  
EX ART.2341bis CODICE CIVILE – ART.16, COMMA 2, LETT.C) D.LGS.N.175/2016  
FRA I SEGUENTI ENTI LOCALI SOCI DI ASET SPA**

**SCRITTURA PRIVATA**

Nell'anno 2017 il/i giorno/i \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si procede alla stipula del presente atto con sottoscrizione digitale dello stesso da parte dei Sindaci legali rappresentanti dei Comuni soci di ASET spa c.f. 0147680418 REA: PS n.144561 (di seguito anche "Società") come sotto riportati:

1. Il Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_ rappresentante legale del Comune di \_\_\_\_\_ cod.fiscale e p.via \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ al n.civico \_\_\_\_\_ appositamente autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016;
2. Il Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_ rappresentante legale del Comune di \_\_\_\_\_ cod.fiscale e p.via \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ al n.civico \_\_\_\_\_ appositamente autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016;
3. Il Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_ rappresentante legale del Comune di \_\_\_\_\_ cod.fiscale e p.via \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ al n.civico \_\_\_\_\_ appositamente autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016;
4. ....;

## I SINDACI dei COMUNI soci di ASET spa

### PREMESSO

- a) che, nell'ambito del processo di fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporata) in ASET spa (società incorporante), si è proceduto ad una complessiva modifica statutaria anche per aspetti non incidenti o comunque correlati al processo di fusione;
- b) che, nell'ambito di tale modifica statutaria, si è previsto lo strumento del "patto parasociale" per consolidare il modello gestionale "in house" in relazione ai SPL-SIEG di cui ASET spa è titolare senza soluzione di continuità; lo statuto recepisce, infatti, i principi ordinamentali previsti in materia sia dal D.Lgs.n.50/2016 che dal D.Lgs.n.175/2016 salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere utili o necessarie in ordine all'art.192 del D.Lgs.n.50/2016 ovvero alle disposizioni del decreto legislativo, di prossima definizione, afferente i SIEG;
- c) che il presente "patto parasociale" si qualifica, anche, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.267/2000 in quanto è finalizzato a definire, in modo coordinato, un vincolo di solidarietà funzionale incidente sui SPL-SIEG di riferimento tra i comuni soci in ordine alla scelta di mantenere il modello pubblico di gestione "in house";
- d) che i soci di ASET spa, diversi dal Comune di Fano, sono qualificabili, secondo i principi giurisprudenziali, quali "soci ultraminoritari"; che ASET spa è pertanto una società "in house" soggetta al "controllo analogo congiunto ultraminoritario";
- e) che esiste storicamente un'eccessiva sproporzione tra la rappresentazione azionaria di ASET spa, ancorché adottata consensualmente con criteri meramente patrimoniali di conferimento, che non tiene conto dei fatturati dei SPL-SIEG generati dai territori dei comuni soci "ultraminoritari" e pertanto non valorizza adeguatamente la dimensione economica degli "affidamenti";
- f) che occorre garantire un efficace e continuo "controllo analogo" su ASET spa che, in relazione alla consistente molteplicità dei comuni "soci ultraminoritari", può svolgere con assiduità solo il Comune di Fano, socio di maggioranza, mediante i propri organi nonché uffici;
- g) che il D.Lgs.n.175/2016 prevede, espressamente, l'uso dello strumento del "patto parasociale" nelle società a controllo pubblico anche in deroga al limite temporale ordinariamente previsto dal codice civile;
- h) che la presenza del Comune di Fano è sempre ed inderogabilmente necessaria e determinante in seno all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria della Società per l'approvazione di qualunque punto previsto dall'o.d.g. avendo, lo stesso comune, una percentuale azionaria superiore al 97%.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti "patti parasociali".
2. La decorrenza del presente "patto parasociale" è fissata al \_\_\_\_\_ (data di decorrenza giuridica della fusione per incorporazione di ASET Holding spa -società incorporata- in ASET spa -società incorporante-).



3. I dividendi della Società sono distribuiti in modo non proporzionale alle quote azionarie ma in rapporto all'incidenza percentuale dei fatturati territorialmente generati nell'ultimo esercizio approvato in relazione al servizio idrico integrato e/o servizio di igiene ambientale (inclusi conferimenti presso la discarica di "Monteschiantello") e/o illuminazione pubblica sulla base dei riscontri della contabilità separata della Società (con arrotondamenti percentuali al centesimo); in tal caso si adottano corrispondenti ed uniformi criteri anche per fronteggiare le eventuali relative perdite sociali ove sostenibili dai soci ai sensi di legge. Il calcolo delle quote di cui sopra è asseverato dal Collegio Sindacale. In alternativa alla corresponsione dei dividendi la Società, su richiesta del comune interessato, potrà realizzare investimenti a favore dei territori e/o dei servizi nel rispetto dei piani d'ambito. I dividendi non possono essere utilizzati in violazione del principio "*full cost recovery*" relativo ai SIEG. L'erogazione ovvero l'uso dei dividendi di spettanza di ogni comune socio deve essere correlata all'eventuale riduzione od azzeramento della posizione debitoria dei medesimi comuni soci nei confronti della Società. I comuni soci interessati dalla compensazione debitoria-creditoria dei dividendi assicurano ed adempiono alla rappresentazione contabile delle relative partite in osservanza dei principi contabili di "unità", "universalità" ed "integrità" del bilancio.
4. La maggioranza dei soci di minoranza, computata secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi, ha diritto di designare n.1 componente del Collegio Sindacale della Società di cui il Comune di Fano, in seno all'Assemblea, deve disporre la nomina. Il Comune di Fano, in seno all'Assemblea, si adeguerà, pertanto, nella scelta del Presidente e dell'altro componente del Collegio Sindacale osservando la rappresentanza di genere.
5. Il Comune di Fano in seno all'Assemblea si obbliga a modificare lo statuto della Società entro 3 mesi, ove le disposizioni applicative dell'art.11, comma n.3 del D.Lgs.n.175/2016 lo consentano, prevedendo che ASET spa sia amministrata da un cda composto da un Presidente/Amministratore Delegato unitamente a n.2 ovvero n.4 componenti (al fine di consentire che n.1 consigliere di amministrazione sia espresso dalla maggioranza dei soci di minoranza -secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi- cui il Comune di Fano, in seno all'Assemblea, ha l'obbligo di procedere alla nomina adeguandosi al rispetto della rappresentanza di genere).
6. I comuni, soci ultraminoritari, si obbligano come di seguito indicato:
  - c.1) a sostenere, in ogni sede istituzionale, il modello di gestione "*in house*" dei SPL-SIEG;
  - c.2) a presenziare e deliberare conformemente al Comune di Fano presso le Assemblee Territoriali d'Ambito costituite in materia di servizio idrico integrato ed igiene ambientale, a richiesta dello stesso, a tutela dell'affidamento "*in house*" in capo ad ASET spa;
  - c.3) a riconoscere che l'Amministratore Unico della Società, nominato dall'Assemblea, rappresenta tutti i comuni soci; nel caso in cui sia possibile dotarsi di un cda, riconoscere che il cda ed il Presidente/Amministratore Delegato della Società rappresenta tutti i comuni soci;
  - c.4) riconoscere che il Collegio Sindacale della Società svolge le relative funzioni per conto di tutti i comuni soci;
  - c.5) a delegare al Consiglio Comunale di Fano ed alla Giunta del Comune di Fano nonché al

relativo Comitato di Controllo l'esercizio dell'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società per il mantenimento del rapporto "in house" in conformità alle competenze rimesse agli stessi dallo statuto.

7. Il presente "patto parasociale" ha validità, nei confronti di ogni comune sottoscrittore, in relazione alla durata, per i territori di competenza, dei rispettivi affidamenti dei SPL-SIEG. La validità del presente "patto parasociale" è correlata, nei confronti dei soli comuni soci che, alla data di efficacia del presente accordo, non abbiano in corso direttamente od indirettamente un affidamento di un SPL (ricomprese le farmacie) ovvero di un SIEG, al perdurare dei conferimenti presso la discarica di "Monteschiantello".
8. Nel rispetto delle disposizioni statutarie i soci sottoscrittori possono, in costanza di affidamenti a favore della società, nonché previa conforme ed unanime deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, modificare, integrare o meglio precisare i contenuti del presente "patto parasociale".
9. Per l'inadempimento e/o per il ritardo in ordine alle obbligazioni convenute nel presente "patto parasociale" non sono previste penali; è sempre fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno a favore dei comuni e/o della Società.
10. Per ogni controversia sui diritti disponibili connessa ai presenti patti parasociali si richiama il D.Lgs.n.28/2010 ed il relativo D.M.n.180/2010; la presentazione della domanda di conciliazione non preclude l'eventuale attivazione di procedure cautelari. L'esito della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione della controversia. Il Foro competente è quello di Pesaro ai sensi del D.L. n.1/2012. E' fatta salva, in ogni caso, la riserva di giurisdizione esclusiva a favore del Giudice Amministrativo in ogni controversia afferente il rispetto del presente "patto parasociale" correlata direttamente od indirettamente all'esercizio del potere autoritativo concretamente espletato con la presente convenzione da parte dei comuni soci.
11. Il testo del presente "patto parasociale" si applicano le modalità di pubblicità dello stesso come previste ai sensi di legge e/o di statuto.